

**Cassazione Penale, Sez. 3, 17 gennaio 2012, n. 1372 - Omissione della valutazione dei rischi e responsabilità di un datore di lavoro**

---

- [Valutazione dei Rischi](#)

**Responsabilità del legale rappresentante di una ditta edile per aver omesso di effettuare la valutazione dei rischi presenti in cantiere in difformità di quanto prescritto dalla legge.**

**Condannato, ricorre in Cassazione - La Corte annulla la sentenza impugnata nella parte in cui non concede la non menzione della condanna, che applica. Rigetta il ricorso del resto**

---

Scritto da Michela Bramucci  
Mercoledì 08 Febbraio 2012 14:51 -

---

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE TERZA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente

Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. MARINI Luigi - Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**sentenza**

sul ricorso proposto da:

Scritto da Michela Bramucci  
Mercoledì 08 Febbraio 2012 14:51 -

---

A.G.M.;

avverso la sentenza del 4 ottobre 2010 il tribunale di Bergamo;

Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;

Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. SPINACI Sante che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

la Corte osserva:

## Fatto

1. Con decreto del 28 luglio 2009, il pubblico ministero citava a giudizio ex artt. 550 e 552 c.p.p. A.G.M. per rispondere: a) del reato previsto dal [D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4](#), comma 2, perchè in qualità di legale rappresentante della omonima ditta edile, esercente attività di natura civile, nonchè datore di lavoro e destinatario degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ometteva di effettuare la valutazione dei rischi presenti in cantiere in difformità di quanto prescritto dalla legge;

b) del reato previsto dal [D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 33](#) e [58](#), lett. d), per non aver sottoposto a visita medica di idoneità al lavoro di dipendenti della ditta.

Con sentenza del 4 ottobre 2010 il tribunale di Bergamo dichiarava l'imputato responsabile del reato a lui ascritto in relazione al capo di cui alla lett. a) e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava la pena di Euro 4.100,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali, con il beneficio della pena sospesa.

Assolveva l'imputato dal reato a lui ha scritto al capo trascritto alla lett. b) perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

In particolare ha ritenuto il tribunale che le prove orali e documentali, legalmente acquisite al fascicolo del dibattimento ed unitamente valutate, consentivano di pervenire ad un giudizio di responsabilità penale dell'imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio, unicamente per la

Scritto da Michela Bramucci  
Mercoledì 08 Febbraio 2012 14:51 -

---

contravvenzione contestata al capo a) del decreto di citazione a giudizio.

Ed infatti il testimone B. B., tecnico della prevenzione dell'ASL di Bergamo, aveva riferito che nel giugno 2006 aveva effettuato una ispezione di istituto presso il cantiere edile ubicato (OMISSIS), e con verbale del 15 giugno 2006 aveva richiesto alla ditta dell'imputato la consegna del documento di valutazione dei rischi, [D.Lgs. n. 81 del 2008](#), ex art. 17; il giorno 29 giugno 2006 aveva effettuato una seconda ispezione presso il cantiere e in quella occasione l'imputato aveva consegnato il libro matricola dal quale si evinceva che la ditta aveva più di 10 dipendenti, ma non aveva prodotto documento di idonea valutazione dei rischi.

Il tribunale ha quindi concluso che l'imputato aveva integrato la contravvenzione contestata in quanto non aveva proceduto alla valutazione dei rischi e alla redazione del documento richiesto dalla legge.

## **Diritto**

1. Con l'unico motivo di ricorso, articolato in plurimi profili, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte relativa alla valutazione delle risultanze documentali acquisite al dibattimento.

Deduce che nel caso di specie non vi sarebbe alcuna valida prova della sussistenza della violazione ascrittagli di talchè avrebbe dovuto essere assolto dal reato contestatogli di cui al capo a) perchè il fatto non sussiste.

In subordine, il ricorrente si duole del fatto che il tribunale gli ha applicato la pena pecuniaria in misura eccessiva, pari ad Euro 4.131 di ammenda e, di fatto, pur formalmente riconoscendogli il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, non ha adeguato la pena al fatto contestato.

Il ricorrente poi si duole in particolare della mancata concessione del beneficio della non menzione della sentenza di condanna.

Scritto da Michela Bramucci

Mercoledì 08 Febbraio 2012 14:51 -

---

2. Il ricorso è infondato quanto alle censure che attengono alla responsabilità dell'imputato.

Il tribunale ha puntualmente motivato in ordine alla ritenuta sussistenza della condotta contestata all'imputato richiamando in particolare la deposizione testimoniale del verbalizzante, di cui si è detto in narrativa.

Inammissibile è poi il profilo di censura attinente alla quantificazione della pena, che è rimessa alla prudente discrezionale valutazione del giudice di merito.

3. Va invece accolto il profilo di censura riguardante la mancata concessione del beneficio della non menzione della sentenza di condanna, non avendo la corte d'appello motivato la ragione di tale omissione; beneficio che può essere concesso ricorrendo i presupposti ex art. 620 c.p.p. che in generale prevede che la corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio in ogni caso in cui la corte medesima ritiene superfluo il rinvio ove possa essa stessa dare i provvedimenti necessari.

Pertanto il ricorso va accolto limitatamente alla mancata applicazione del beneficio della non menzione ed in questi limiti va annullata la sentenza impugnata.

**P.Q.M.**

la Corte annulla la sentenza impugnata nella parte in cui non concede la non menzione della condanna, che applica. Rigetta il ricorso del resto.